

ammortizzatori

Cassa in deroga al massimo per tre mesi

Lo strumento è già attivo per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

L'Inps ha diffuso ieri la circolare 38/2020 con cui le istruzioni per l'accesso agli ammortizzatori sociali alla luce dei provvedimenti del Dl 9/2020.

Riguardo alla Cigo e all'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, l'Inps ricorda che la normativa riguarda le unità produttive site nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020. Questi strumenti possono essere utilizzati anche da altre imprese, ubicate fuori di territori, con riferimento a lavoratori residenti nei territori "rossi", impossibilitati a recarsi al lavoro e in forza alla data del 23 febbraio scorso. Le domande si possono presentare a valere su una nuova causa integrabile chiamata "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" che esonera l'azienda dal contributo addizionale; inoltre, l'intervento va in deroga ai limiti soggettivi e complessivi previsti dal Dlgs 148/2015. Si può chiedere l'intervento per massimo 13 settimane e non sono richiesti i 90 giorni di effettivo lavoro. Si supera anche la consultazione sindacale e l'accordo aziendale. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'Istituto specifica che la ripresa dell'attività non è indispensabile per l'erogazione della cassa.

L'Inps ricorda anche che le aziende in Cigs costrette a interrompere l'attività possono accedere alla Cigo servendosi della causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS" e presentando istanza al ministero. Per quanto attiene la cassa in deroga (Cigd), i datori di lavoro, che non hanno accesso a nessun ammortizzatore, possono far ricorso allo strumento per la durata della sospensione dell'attività, comunque non oltre tre mesi. La procedura per la Cigd postula il coinvolgimento delle regioni, un procedimento forse poco adatto alle difficoltà delle aziende bloccate per l'epidemia. Anche per la Cigd non si versa il contributo addizionale e non è richiesta l'anzianità di servizio. In caso di proroghe, non si applica il decalage ex lege 92/2012. Nella circolare l'Inps richiama l'estensione della Cigd per i datori con in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e anche per altre imprese ubicate fuori da queste regioni ma solo per i lavoratori che risiedono in quei territori. Tali aziende possono ricorrere allo strumento in deroga per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, per il periodo della sospensione ma non oltre un mese. La Cigd viene concessa con decreto delle Regioni, cui i datori interessati devono presentare domanda. Nei giorni scorsi le tre Regioni hanno già approvato i relativi accordi quadro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Cannioto

Giuseppe Maccarone